



ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona

Prot. n. 14220 del 22/06/2017

PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA DI CO-PROGETTAZIONE DEI SERVIZI SPRAR A TITOLARITÀ DEL COMUNE DI BOLOGNA PER IL TRIENNIO 2017-2019

RISPOSTE A RICHIESTE DI CHIARIMENTI

QUESITO N. 1

In riferimento alle Vostre risposte ai precedenti quesiti ed in particolare richiamando i chiarimenti espressi a seguito della formulazione del quesito n. 2) del giorno 11 aprile 2017 e quesito n. 7) del giorno 19 aprile 2017, formuliamo la seguente ulteriore richiesta di chiarimento.

Premesso che:

- l'aggiudicazione di un appalto disposta in favore di un costituendo o costituito raggruppamento temporaneo di imprese, si intende effettuata in favore della composizione del medesimo raggruppamento, così come risultante dall'impegno presentato in sede di offerta e che tale principio incontra è sottoposto alle eccezioni di cui all'art. 48 comma 17 e comma 18;
- pur tuttavia, il comma 19 dell'art. 48 afferma che: "è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il RTI si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per ragioni di esigenze organizzative del RTI e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori".
- Dottrina e Giurisprudenza concordano, ritenendo tuttavia che il divieto assoluto di modificazioni soggettive nella composizione di un raggruppamento temporaneo, sia circoscritto alla sole variazioni che possono intervenire "nel corso della procedura di gara" e dunque, tra la presentazione dell'offerta e l'aggiudicazione. Pertanto, la preclusione a costituire o modificare un R.T.I., sorge solo al momento dell'avvenuta presentazione dell'offerta vincolante.
- al quesito posto in data 7 aprile 2017, relativo a modificazioni soggettive di A.T.I. già costituito questa Stazione Appaltante, in particolare ha precisato che: "E' possibile – prima di presentare Offerta vincolante, ai sensi dell'art. 8 (Tavolo di co- progettazione) – attivare una delle tre opzioni descritte nella richiesta di chiarimenti, nel rispetto delle previsioni dell'Avviso in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione e tenendo conto del divieto di collegamento sostanziale fra concorrenti".

Tutto ciò premesso, si chiede un chiarimento in merito alla possibilità che un soggetto che abbia partecipato alla prima proposta progettuale in qualità di mandante ed all'interno di un raggruppamento temporaneo di impresa, possa, prima della presentazione dell'offerta vincolante, recedere dal R.T.I. – dandone formale comunicazione alla Stazione Appaltante al fine della verifica circa la permanenza e sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi – e presentare offerta vincolante come singola impresa.

RISPOSTA

Si ritiene opportuno ribadire quanto indicato nella determina a contrarre n. 204 del 30/03/2017, nell'Avviso pubblico di indizione della procedura di coprogettazione e in tutti i chiarimenti già forniti, in relazione alla natura della procedura in corso, non assimilabile ad una procedura di gara

d'appalto per l'affidamento di un servizio, come tale assoggettata al pieno rispetto del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50/2017 e s.m.i..

In merito allo specifico quesito posto, si conferma quanto già espresso alla risposta data al quesito n. 7 dei Chiarimenti pubblicati con prot. n. 9057 del 19/04/2017. Pertanto, un soggetto che abbia presentato la propria proposta progettuale in qualità di mandante ed all'interno di un raggruppamento temporaneo di impresa, raggruppamento che abbia partecipato al successivo Tavolo di co-progettazione, può, prima della presentazione dell'offerta vincolante, recedere dall'originario R.T.I. – dandone formale comunicazione all'Ente affidante, unitamente all'autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm. in ordine alla permanenza e sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, previsti dall'Avviso pubblico, presentando offerta vincolante come singola impresa per l'area per cui la RTI originaria aveva presentato domanda di partecipazione.

Si coglie l'occasione per precisare che la predetta autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm. in ordine alla permanenza e sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, previsti dall'Avviso pubblico, è altresì necessaria e va prodotta insieme all'offerta vincolante, nei modi e nei termini definiti dalla lettera di invito ad offrire, prot. n.13989 (ovvero all'interno del plico contenente l'offerta), in tutti i casi di RTI di composizione differente rispetto a quella che ha presentato domanda di partecipazione, per rinuncia e/o aggiunta di mandanti, fermo restando che non possono partecipare operatori economici che né in forma singola né associata siano stati ammessi al Tavolo di co-progettazione.

QUESITO N. 2

Il membro mandante di un raggruppamento di Imprese (ATI- con mandataria diversa dal soggetto in questione) il cui raggruppamento è stato invitato a presentare l'Offerta Vincolante per una determinata area, se si svincola dall'ATI può presentare l'Offerta Vincolante per quell'area come altro operatore economico?

RISPOSTA

Si rinvia alla risposta data al quesito n. 1 del presente documento.

La Responsabile del Procedimento

f.to Elisabetta Scoccati